

REGOLAMENTO (CE) N. 341/95 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1995

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, relativamente al settore delle carni suine, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura di alcuni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per alcuni prodotti agricoli e per la birra (*), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni sono state accordate, per taluni prodotti del settore delle carni suine, tanto dal regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2676/94 (*), quanto dal regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra (*), modificato dal regolamento (CE) n. 2337/94 (*);

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3379/94 ha aperto alcuni contingenti tariffari; che occorre quindi adeguare l'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, per tener conto dei regimi

che disciplinano gli scambi nel settore delle carni suine tra i tre nuovi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Romania, dall'altro;

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno sommare ai quantitativi disponibili nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di riporto dal periodo 1° gennaio al 31 marzo 1995, nonché i nuovi quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 relativamente ai gruppi 1, 2, 4 e 11 di cui al regolamento (CEE) n. 2698/93 e relativamente ai gruppi 16 e 17 di cui al regolamento (CE) n. 1590/94 sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Eso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(*) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

(*) GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 7.

(*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

(*) GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 19.